



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE
ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231
di
TRENTINO TRASPORTI S.P.A.

PARTE GENERALE

Revisioni:
Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 maggio 2010
Aggiornato dal Consiglio di Amministrazione in data 16 giugno 2010
Aggiornato dal Consiglio di Amministrazione in data 19 maggio 2016
Aggiornato dal Consiglio di Amministrazione in data 19 dicembre 2016

INDICE

SEZIONE PRIMA

IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

1. LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

1.1	Il regime giuridico della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni	1
1.2	Esenzione della responsabilità: il modello di organizzazione e di gestione	8
1.3	Fonte del Modello: Linee guida ASSTRA Associazione trasporti per l'adozione d modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle società di trasporto	10

SEZIONE SECONDA

IL CONTENUTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DI TRENINO TRASPORTI S.P.A

1.	LE PRINCIPALI AREE DI OPERATIVITA' AZIENDALE E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI TRENINO TRASPORTI S.P.A.	12
2.	ADOZIONE DEL MODELLO	
2.1	Finalità e principi base del Modello	16
2.2	Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse ipotesi di reato	18
2.3	Modifiche e integrazioni del Modello	20
2.4	Individuazione delle attività a rischio e definizione dei protocolli: metodologia di lavoro	21
2.5	Destinatari	23
2.6	Modello e Codice Etico	23
3.	ORGANISMO DI VIGILANZA	
3.1	Struttura e composizione dell'organismo di vigilanza	24
3.1.1	Requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza	26
3.1.2	Verifica dei requisiti	27
3.1.3	Cause di decadenza	27
3.2	Definizione delle funzioni e dei poteri dell'Organismo di Vigilanza	28
3.3	<i>Reporting</i> dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari	31
3.4	Verifiche periodiche	32

4.	FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	33
5.	SISTEMA DISCIPLINARE	
5.1	Principi generali	35
5.2	Sanzioni per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato	36
5.3	Sanzioni per i lavoratori dipendenti a tempo determinato	37
5.4	Misure nei confronti dei dirigenti	39
5.5	Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci	39
5.6	Misure nei confronti d Collaboratori esterni, Professionisti, Consulenti e Partner commerciali	40
6.	DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE	
6.1	Diffusione del Modello	40
6.2	Formazione del personale	41

SEZIONE PRIMA
IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

1 LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

1.1 Il regime giuridico della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in parziale attuazione della legge delega 29 settembre 2000 n. 300, disciplina – introducendola per la prima volta nell'ordinamento giuridico nazionale – la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

Segnatamente, la legge delega n. 300 del 2000, che ratifica, tra l'altro, la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea e degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali, ottempera agli obblighi previsti da siffatti strumenti internazionali e, in specie, comunitari, i quali dispongono la previsione di paradigmi di responsabilità delle persone giuridiche e di un corrispondente sistema sanzionatorio, che colpisca la criminalità d'impresa.

Il d.lgs. 231/2001 si inserisce dunque in un contesto di attuazione degli obblighi internazionali e – allineandosi con i sistemi normativi di molti Paesi europei - istituisce la responsabilità della *societas*, considerata “*quale autonomo centro di interessi e di rapporti giuridici, punto di riferimento di precetti di varia natura, e matrice di decisioni ed attività dei soggetti che operano in nome, per conto o comunque nell'interesse dell'ente*” (relazione al progetto preliminare di riforma del codice penale – Grosso).

L'istituzione della responsabilità amministrativa delle società nasce dalla considerazione empirica che frequentemente le condotte illecite commesse all'interno dell'impresa, lungi dal conseguire ad un'iniziativa privata del singolo, rientrano piuttosto nell'ambito di una diffusa *politica aziendale* e conseguono a decisioni di vertice dell'ente medesimo.

Nonostante si parli di “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivanti da illecito” l'ambito operativo di questa disciplina è tipico del sistema penale. Si tratta, infatti, di una responsabilità “amministrativa” *sui generis*, poiché, pur comportando sanzioni amministrative, consegue da reato e

presenta le garanzie proprie del processo penale. Il dato emerge soprattutto sul versante delle regole processuali, in quanto il d.lgs. 231/2001 prevede espressamente che *“per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271”* (art. 34); in quanto compatibili, all'ente si applicano, inoltre, le disposizioni relative all'imputato (art. 35) e *“la competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono”* (art. 36).

Il d.lgs. 231/2001 prevede un articolato sistema sanzionatorio, all'interno del quale la tipologia delle sanzioni è diversificata sulla base della natura e della gravità dell'illecito. Quali sanzioni specificamente applicabili all'ente si prevedono (art. 9):

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.

In particolare, poi, le sanzioni interdittive si identificano con:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Secondo i criteri generali di imputazione dettati dall'art. 5 del d.lgs. 231/2000, la società potrà essere chiamata a rispondere per reati *“commessi nel suo interesse o a suo vantaggio”*:

- a) *da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi* (cosiddetti soggetti che ricoprono – di diritto o di fatto – una posizione apicale);
- b) *da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)* (cosiddetti sottoposti).

A norma del secondo comma del citato art. 5, la società non risponderà di alcun illecito se il reato è stato commesso per un vantaggio esclusivo dell'agente (o di un terzo rispetto all'ente), versandosi in tale ipotesi in una situazione di assoluta

e manifesta estraneità dell'ente al fatto di reato.

La responsabilità della società presenta, inoltre, requisiti di assoluta autonomia, in quanto è espressamente riconosciuto (art. 8) che la stessa possa essere considerata sussistente e configurabile anche quando l'autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile, ovvero quando il reato sia estinto per una causa diversa dall'amnistia.

Tutto ciò vale anche nel caso in cui il reato sia stato commesso all'estero, atteso che, a norma di quanto previsto dall'art. 4, in questa eventualità la società sarà chiamata a rispondere in Italia, salvo che nei suoi confronti non proceda direttamente lo Stato del luogo in cui sia stato commesso il fatto-reato.

Ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'ente, oltre all'esistenza dei richiamati requisiti che consentono di collegare oggettivamente il reato all'ente, il legislatore impone l'accertamento della colpevolezza dell'ente. Siffatto requisito soggettivo si identifica con una *colpa da organizzazione*, intesa come violazione di adeguate regole di diligenza autoimposte dall'ente medesimo e volte a prevenire lo specifico rischio da reato.

Originariamente prevista per i reati contro la pubblica amministrazione (art. 25 d.lgs. 231/2001) o contro il patrimonio della P.A. (art. 24), la responsabilità dell'ente è stata estesa – per effetto di provvedimenti normativi successivi al d.lgs. 231/2001 – ad ulteriori tipologie di reato.

Segnatamente, la responsabilità amministrativa degli enti può conseguire dai seguenti reati:

1) Reati contro la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25 d.lgs 231/2001):

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 *bis* c.p.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 *ter* c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (artt. 318 e 321 c.p.)
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 321 c.p.)
- corruzione in atti giudiziari (artt. 319 *ter* e 321 c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (artt. 320 e 321 c.p.)
- istigazione alla corruzione (322 c. p.);
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla concussione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322 *bis* c.p.)

2) Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 *bis* d.lgs. 231/2001, introdotto dalla legge 18 marzo 2008 n. 48 di “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001 e norme di adeguamento dell’ordinamento interno*”):

- falsità in un documento informatico (art. 491 *bis* c.p.)
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.)
- detenzione e diffusione abusiva di codici d’accesso a sistemi informatici e telematici (art. 615 *quater* c.p.)
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies* c.p.)
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.)
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.)
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.)
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.)
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.)
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.)
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.);

3) Reati di criminalità organizzata (art. 24 *ter* d.lgs. 231/2001, introdotto dalla legge 15 luglio 2009 n. 94 recante “*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*”):

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- associazione di stampo mafioso anche straniera (art. 416 *bis* c.p.)
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.)
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p.)
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990);

4) Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis* d.lgs. 231/2001, aggiunto in virtù della promulgazione ed entrata in vigore del decreto legge 25 settembre 2001 n. 350, recante “*Disposizioni urgenti in vista dell’introduzione dell’euro*”, e successivamente modificato dalla legge 23

luglio 2009 n. 99 recante “*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*” con l'introduzione di nuovi reati presupposto):

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni (art. 473 c.p.)
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);

5) Reati contro l'industria e il commercio (art. 25 bis- 1 d. lgs. 231/2001, introdotto dalla legge 23 luglio 2009 n. 99 recante “*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*”):

- turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)
- illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513 bis c.p.)
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.);

6) Reati societari (art. 25 ter d.lgs 231/2001, aggiunto in virtù della promulgazione ed entrata in vigore del d.lgs. 11 aprile 2002 n. 61, recante la “*Disciplina degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366*”):

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622, commi 1 e 3, c.c.);

- falso in prospetto (art. 2623, commi 1 e 2, c.c.; l'articolo 2623 cc. è stato tuttavia abrogato dall'art. 34 della legge 28 dicembre 2005 n. 262 e riformulato nell'ambito dell'art. 137 bis del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, comma 1 e 2 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 *bis* c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.);

7) Reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater* d.lgs 231/2001, aggiunto in virtù della promulgazione ed entrata in vigore della Legge 14 gennaio 2003 n. 7, recante la "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno*");

8) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater.1* d.lgs, 231/2001, aggiunto in virtù della promulgazione ed entrata in vigore della legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante "*Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile*", che ha introdotto l'art. 583 *bis* c.p.);

9) Reati contro la personalità individuale (art. 25 *quinquies* d.lgs. 231/2001, conformemente all'art. 5 della legge 11 agosto 2003 n. 228, recante "*Misure contro la tratta di persone*");

- riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.);
- pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600 *quater.1* c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.);
- tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);

10) Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato di cui agli art. 184 e 185 d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (art. 25 *sexies* d.lgs. 231/2001, aggiunto in virtù della promulgazione ed entrata in vigore della Legge 18 aprile 2005 n. 62, recante “*Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee. Legge comunitaria 2004*”). Si evidenzia, inoltre, che l’*187 quinquies* T.U.F. ha introdotto un sottosistema della responsabilità degli enti, stabilendo la responsabilità delle persone giuridiche per l’illecito dipendente dagli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (art. 187 *bis* e 187 *ter* T.U.F.) posti in essere comunque nell’interesse o a vantaggio dell’ente. Trattasi di una forma di responsabilità analoga e cumulativa a quella prevista dal D.Lgs 231/2001, dalla quale si distingue per avere come presupposto non un reato, ma un illecito amministrativo. Se, pertanto, la fattispecie di illecito presupposto assume rilevanza penale, l’eventuale responsabilità dell’ente sarà accertata in sede giudiziaria ai sensi del d.lgs. 231/2001; se, invece, l’illecito presupposto è un illecito amministrativo l’accertamento e l’applicazione delle relative sanzioni è demandato alla Consob ai sensi dell’art. 187 *septies* T.U.F.;

11) Reati di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies* d.lgs. 231/2001, introdotto dall’art. 9 della legge 3 agosto 2007 n. 123 recante “*Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro*” e poi modificato dall’art. 300 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (c.d. *Testo Unico sicurezza sul lavoro*”);

12) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 *octies* d.lgs. 231/2001, introdotto dall’art. 63 D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 31 di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione);

- ricettazione (art. 648 c.p.)
- riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.)
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.);

13) Reati in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25 *novies* d.lgs. 231/2001, introdotto dall’art. 15 della legge 23 luglio 2009 n. 99 in tema di “*Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*”) e precisamente quelli previsti dagli artt. 171, comma 1, lettera a-*bis*, 171, comma 3, 171 *bis*, 171 *ter*, 171 *septies* e 171 *octies* della legge 22 aprile 1941 n. 633);

14) Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria di cui all’art. 377 *bis* c.p. (art. 25 *novies* d.lgs. 231/2001, introdotto dall’art. 4 della legge 3 agosto 2009 n. 116 di “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre*

2003'. Appare evidente il refuso della numerazione, trattandosi di articolo con l'identica numerazione di quella introdotta con la legge n. 99/2009 in tema di reati in materia di violazione del diritto d'autore di cui al punto precedente);

15) Reati ambientali (art. 25 *undecies* d.lgs.231/2001, introdotto dall'art. 2, comma 2° del d.lgs. 7 aprile 2011, n. 121 concernente la tutela penale dell'ambiente, e modificato dalla legge 22 maggio 2015, n.68, recante Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. L'articolo in discorso contempla alcuni reati previsti dal Codice Penale, e più precisamente:

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis)
- Disastro ambientale (art.452-quater)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinques)
- Delitti associativi aggravati ai sensi dell' art. 452-octies
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies)
- Uccisione, distruzione, cattura prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art.727-bis)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis)

Ai reati succitati si aggiungono numerosi reati previsti dal d.lgs. 152/2006, e più precisamente:

- Reati in materia di gestione degli scarichi di acque reflue (art. 137)
- Reati in materia di gestione dei rifiuti (artt. 256, 258, 259, 260-bis)
- Traffico illecito di rifiuti (art.260)
- Omessa bonifica dei siti contaminati (art.257)
- Reati in materia di emissioni in atmosfera (art.279)

Inoltre l'articolo in discorso rinvia ai reati:

- di commercio delle specie animali e vegetali protette di cui agli artt.1, 2,3-bis e 6 della legge n. 150/1992
- in materia di tutela dell'ozono atmosferico di cui all'art. 3 della legge n. 549/1993
- di inquinamento provocato dalle navi di cui agli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 202/2007

16) Reati previsti dall'art. 10 della Legge 16 marzo 2006 n. 146 sul crimine organizzato transnazionale (legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale): si tratta di particolari tipologie di reati, quali delitti di associazione, di riciclaggio, concernenti il traffico di migranti ed intralcio alla giustizia, che assumono rilevanza solo se realizzati in forma c.d. transnazionale, ossia qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e ricorra almeno una delle condizioni stabiliti all'art. 3 della medesima legge.

In estrema sintesi il d.lgs. 231/2001 prevede, dunque, che qualora uno dei soggetti sopra individuati - c.d. soggetti apicali o sottoposti – ponga in essere uno degli elencati reati, agendo nell'interesse o a vantaggio della

Società, quest'ultima, ferma la responsabilità penale personale del soggetto che ha materialmente commesso l'illecito, sarà passibile di una sanzione "amministrativa".

1.2 Esenzione dalla responsabilità: il modello di organizzazione e di gestione

Agli artt. 6 e 7 del d.lgs. 231/2001, il legislatore prevede l'esenzione dalla responsabilità amministrativa qualora l'ente si sia dotato di effettivi ed efficaci modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

In particolare, al di fuori dei casi in cui la sussistenza del reato venga esclusa anche nei confronti della persona fisica, e sempre che si tratti di uno dei reati per i quali trovi applicazione la disciplina del d.lgs. 231/2001, la Società non risponde se riesce a fornire prova di alcune specifiche condizioni ed adempimenti, diversamente stabiliti a seconda che il reato sia stato commesso da soggetto in posizione c.d. apicale, ovvero da un semplice dipendente.

Nel caso di reato riferibile a soggetto in posizione apicale, la Società non risponde se riesce a dare prova che:

- a) l'organo dirigente, prima della commissione del fatto-reato, ha adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) è stato istituito un organo (o organismo, a seconda che sia di composizione

monosoggettiva o plurisoggettiva) di vigilanza, al quale siano stati conferiti ed assicurati autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

- c) il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente detti modelli di organizzazione e di gestione preventivamente istituiti;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organo (o dell'organismo) di vigilanza.

Nel caso di reato riferibile a soggetto sottoposto all'altrui direzione, la società non risponde se:

- a) la commissione del reato non è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza, circostanza quest'ultima, che viene espressamente esclusa nel caso in cui:
 - prima della commissione del reato, la società ha adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire quella specifica tipologia di reati ed in particolare abbia istituito un organo (od organismo) di vigilanza, al quale siano stati conferiti ed assicurati autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
 - detti modelli sono stati sottoposti a verifica periodica e adeguatamente modificati ogni qual volta siano state scoperte violazioni significative, ovvero quando siano intervenuti mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
 - sia stato introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello organizzativo.

L'adozione del modello - che costituisce la misura della diligenza definita dal legislatore - rappresenta, pertanto, per l'ente la possibilità di escludere la propria responsabilità.

La mera adozione del modello da parte dell'*organo dirigente* - che è da individuarsi nell'organo titolare del potere gestorio, e cioè nel Consiglio di Amministrazione - non pare tuttavia misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'ente, essendo piuttosto necessario che il modello sia *efficace ed effettivo*.

Quanto all'efficacia del modello, il legislatore, all'art. 6, comma 2, d.lgs. 231/2001, statuisce che il modello deve soddisfare le seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta "mappatura" delle attività a rischio);
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organo (od organismo) deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli.

La caratteristica dell'effettività del modello è invece legata alla sua *efficace*

attuazione che, a norma dell'art. 7, comma 4, d.lgs. 231/2001, richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del modello);
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

1.3 Fonte del Modello: Linee guida di ASSTRA Associazione trasporti per l'adozione di modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle società di trasporto

Per espressa previsione legislativa (art. 6, comma 3, d.lgs. 231/2001), i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia.

Trentino trasporti S.p.A. è società che, secondo quanto previsto dall'art. 4 del suo Statuto (nella versione attualmente in vigore, approvata con modifiche in data 18 dicembre 2009) ha come scopo *“la gestione, manutenzione ed implementazione del patrimonio indisponibile funzionale ai servizi di trasporto pubblico, ed in particolare la costruzione di linee ferroviarie e ogni altro sistema di trazione elettrica o meccanica, l'acquisto di materiale rotabile automobilistico e ferroviario e la manutenzione di quest'ultimo, la realizzazione di rimesse e la gestione di sistemi di infomobilità, la realizzazione e la gestione di parcheggi intermodali”*.

Si tratta, quindi, di società che svolge attività riconducibile alle imprese, pubbliche o private, di gestione dei servizi di trasporto e dei servizi all'uopo strumentali, complementari e collaterali.

Associazione rappresentativa di questo genere di imprese è ASSTRA Associazione trasporti che, al pari di altre associazioni rappresentative, ha redatto un documento denominato *“Codice di comportamento e linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e gestionali ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001”*, i cui contenuti sono stati in via definitiva approvati dal Ministero di Giustizia nel 2005 e, a seguito di aggiornamento, nuovamente approvati dal Ministero della Giustizia nel febbraio 2008.

Trentino trasporti S.p.A. ha predisposto il proprio modello di organizzazione e gestione sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 231/2001, nonché delle Linee Guida in materia di responsabilità amministrativa per le imprese operanti nel settore dei trasporti predisposte da ASSTRA ed in attuazione di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma I, lett. b) del d.lgs 231/2001, il

presente Modello è approvato dal Consiglio di Amministrazione di Trentino trasporti S.p.A.; lo stesso Organo provvede altresì a nominare le persone fisiche che assumono le funzioni di membri dell'Organismo di Vigilanza, con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di provvedere a farne curare l'aggiornamento al Consiglio di Amministrazione di Trentino trasporti S.p.A. od al suo Presidente, sulla base dei criteri in seguito individuati.

SEZIONE SECONDA

IL CONTENUTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DI TRENTINO TRASPORTI S.P.A.

1. LE PRINCIPALI AREE DI OPERATIVITA' AZIENDALE E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI TRENTINO TRASPORTI S.P.A.

Trentino trasporti S.p.A. è stata costituita il 28 novembre 2002 a seguito della fusione delle due Società di trasporto pubblico, a maggioranza di capitale pubblico, operanti nella Provincia Autonoma di Trento, la Società Atesina e la Società Ferrovia Trento - Malé.

Atesina, nata nel 1922 per iniziativa di enti pubblici - Provincia Autonoma di Trento e Comune di Trento - e privati, cui si uniscono successivamente soci di rilevanza nazionale, è diventata in seguito una S.p.A. di proprietà totalmente pubblica. La Società Ferrovia Trento-Malé (FTM), nata nel 1909 come tramvia, fu affidata ad una società privata nel 1936 e quindi, al termine della seconda guerra mondiale, l'esercizio fu assunto direttamente dalla società concessionaria.

La concentrazione delle attività delle due Società nella nuova Trentino trasporti S.p.A. è stata realizzata al fine di creare un'unica entità in grado di razionalizzare le risorse tecniche ed intermodali esistenti (ferro-gomma) per competere più efficacemente sul mercato del trasporto pubblico locale.

Trentino trasporti S.p.A. si configura giuridicamente come società per azioni, e quindi come soggetto di natura privatistica, anche se nello svolgimento dei propri compiti istituzionali la sua attività è in parte disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, nonché da disposizioni di convenzioni attuative con i soci pubblici, che sono anche i concedenti del servizio, che assumono rilievo pubblicistico. In particolare, Trentino trasporti S.p.A. è subentrata di diritto nelle concessioni per l'esercizio ferroviario e per i servizi di trasporto su strada rilasciate a Ferrovia Trento-Malé ed a Atesina ed in tutti i rapporti giuridici, ivi compresi quelli relativi ai finanziamenti pubblici connessi alle concessioni medesime.

Trentino trasporti S.p.A. è soggetta, ai sensi dell'art. 2497 *bis* c.c., al coordinamento e alla direzione della Provincia Autonoma di Trento.


In data 23 dicembre 2008 Trentino trasporti S.p.A. ha stipulato un contratto di affitto d'azienda con la neo costituita Trentino trasporti Esercizio S.p.A. mediante il quale sono stati concessi in affitto i due rami d'azienda aventi ad oggetto la gestione del trasporto pubblico su strada e il noleggio in Provincia di Trento e la gestione della ferrovia Trento-Malé-Marilleva.

Ciò premesso, considerando le diverse attività esercitate, è opportuno sottolineare che il presente Modello è adottato da Trentino trasporti S.p.A. quale società avente come scopo la gestione, manutenzione ed implementazione del patrimonio indisponibile funzionale ai servizi di trasporto pubblico e, in particolare, in relazione allo svolgimento delle seguenti attività, quali risultanti dall'oggetto sociale:

- costruzione di linee ferroviarie ed ogni altro sistema di trazione elettrica o meccanica;
- acquisto e manutenzione di materiale rotabile automobilistico e ferroviario;
- realizzazione di rimesse;
- gestione di sistemi di infomobilità
- realizzazione e gestione di parcheggi intermodali.

A seguito della modifica statutaria intervenuta in data 18 dicembre 2009, Trentino trasporti S.p.A. metterà a disposizione dei gestori del servizio di trasporto pubblico del Trentino, dietro versamento di canone stabilito dalla Provincia Autonoma di Trento, il patrimonio indicato.

Quanto alla struttura organizzativa di Trentino trasporti S.p.A., si allega il funzionigramma aziendale attualmente in vigore, ove è descritta l'organizzazione dell'ente nel suo complesso con la specificazione dei singoli Servizi e delle relative funzioni, limitandosi in questa sede a descrivere la struttura aziendale:



Come si vede, la struttura organizzativa di Trentino trasporti S.p.A. è impostata su una serie di Servizi che operano in staff con la Presidenza e su di una Divisione Esercizio ferrovia, al cui vertice vi è un Dirigente responsabile della divisione che riferisce direttamente alla Presidenza e che svolge le funzioni di Direttore di Esercizio Ferrovia secondo la vigente normativa.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la Gestione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi solo quelli che la legge riserva all'Assemblea.

Il Presidente, nel quadro delle strategie definite dal C.d.A., ha compiti di indirizzo e di coordinamento della struttura della Società, per il conseguimento degli obiettivi aziendali. Approva, al termine delle verifiche condotte a cura della Presidenza, i Contratti di Servizio e gli Accordi di Programma stipulati con le Pubbliche Amministrazioni o gli Enti Locali. Ha il potere di emettere ordinazioni e stipulare contratti per la fornitura di beni il cui valore massimo viene stabilito con delibera del C.d.A.

Ha i poteri di ordinaria amministrazione e può eseguire a titolo esemplificativo le categorie di atti di seguito elencate.

Ha il potere di stipulare contratti di compravendita di beni immobili e di beni mobili (nello specifico pezzi di ricambio, attrezzature di officina ed ufficio, materiale di consumo in genere e vestiario, acquisto di carburante, pneumatici, lubrificanti, ecc.), contratti di servizio (in particolare contratti per la manutenzione ordinaria e straordinaria di beni immobili e degli impianti e macchinari di officina, degli arredi e di macchine per ufficio, contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto il materiale rotabile, ecc.) entro i limiti previsti dal budget annuale di spesa. Ha il potere di emettere ordinazioni e stipulare per la fornitura di attrezzature, macchinari, mobili ed arredi, contratti di pubblicità, contratti di consulenza professionale, contratti di apertura ed estinzione di conti correnti presso istituti di credito e altri contratti bancari per operazioni relative alle gestioni patrimoniali e obbligazionarie concordando prezzi e modalità di pagamento; ha il potere di esazione di somme di denaro, crediti, effetti, vaglia, assegni, mandati e quanto altro dovuto alla società da privati, ditte, società, istituti di credito, amministrazioni governative civili e militari, italiane e straniere, amministrazioni comunali, provinciali, regionali, enti morali, tesorerie, comprese casse depositi e prestiti, con rilascio di corrispondenti ricevute e liberazioni anche finali in relazione alle attività aziendali di rispettiva competenza; procede all'esame di posizioni, alla revisione e alla liquidazione di conti e partite con i fornitori e la clientela, approvando e contestando i conti medesimi, nelle rispettive attività aziendali di competenza; ha il potere di stipulare contratti di assicurazione per ogni categoria di rischio, danno e responsabilità e stipulare contratti, risolverli e compiere tutti gli atti inerenti, nelle rispettive attività aziendali di competenza; ha il potere di disporre di somme liquide o allo scoperto in utilizzo di fidi bancari sui conti correnti bancari intestati alla società, emettendo assegni bancari o richiedendo assegni circolari, disponendo bonifici, uso carta di credito e altri mezzi telematici tanto a favore della società, esigendoli e quietanzandoli oppure a favore di terzi.

Ha il potere di gestire il personale e le relazioni industriali, comprensivo del

potere di assumere e licenziare personale impiegatizio ed operaio. Può espletare ogni pratica, compiendo le transazioni conseguenti, connesse alla gestione del personale avanti alle autorità amministrative e giudiziarie; espletare ogni pratica relativa alle attività giudiziarie, previdenziali, fiscali, governative, sindacali e doganali della Società. Può sovrintendere ai rapporti e alle trattative necessarie all'aggiornamento degli accordi relativi al contratto d'affitto con Trentino trasporti esercizio S.p.A.. Ha il potere di sovrintendere la gestione di tutte le attività relative alle nuove opere e alla gestione patrimoniale della Società.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ipotesi di assenza o impedimento.

La Divisione Esercizio Ferrovia è diretta da un Dirigente responsabile, che risponde alla Presidenza, e che svolge le funzioni di Direttore di Esercizio Ferrovia secondo la normativa vigente. È responsabile, con delega, in materia di igiene e sicurezza del lavoro relativamente ai dipendenti dell'intero settore ferroviario (officine di manutenzione materiale rotabile ferrovia, personale addetto alla manutenzione della rete ferroviaria); è responsabile, con delega, delle manutenzioni della rete ferrovia e della circolazione del materiale rotabile ferrovia; cura l'osservanza di leggi e regolamenti riguardanti l'esercizio ferroviario e l'approvazione e l'emissione delle normative aziendali ferroviarie. Gli sono attribuiti i poteri e gli strumenti per il governo del servizio di trasporto ferroviario previsti dal D.P.R. 753/80.

Garantisce l'indirizzo, il controllo ed il coordinamento delle seguenti funzioni aziendali:

- .infrastrutture e materiale rotabile ferrovia
- .DCO (Dirigenti Centrali Operativi)

2. ADOZIONE DEL MODELLO

2.1.Finalità e principi base del Modello

Trentino trasporti S.p.A. – sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione e dell'immagine propria, delle aspettative degli azionisti, soprattutto "istituzionali", e del lavoro dei propri dipendenti - ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'attuazione del Modello di organizzazione e di gestione previsto dal d.lgs. 231/2001 (di seguito denominato "Modello").

La scelta del Consiglio di Amministrazione di Trentino trasporti S.p.A. di dotarsi di un modello di organizzazione e di gestione si inserisce nella più ampia politica d'impresa della società, che si esplicita in interventi e iniziative volte a sensibilizzare sia tutto il personale appartenente a Trentino trasporti S.p.A. (dal

management ai lavoratori subordinati) sia tutti i collaboratori esterni ed i *partners* commerciali alla gestione trasparente e corretta della società, al rispetto delle norme giuridiche vigenti e dei fondamentali principi di etica degli affari nel perseguimento dell'oggetto sociale.

Tale iniziativa, unitamente alla contestuale adozione del Codice Etico, è stata assunta nella convinzione che l'adozione del presente Modello – al di là delle prescrizioni del decreto legislativo n. 231/2001, che indicano il modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio - possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di Trentino trasporti S.p.A., affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Segnatamente, attraverso l'adozione del Modello, il Consiglio di Amministrazione intende perseguire le seguenti finalità:

- rendere noto a tutto il personale di Trentino trasporti S.p.A. e a tutti coloro che con la società collaborano o hanno rapporti d'affari, che la società condanna nella maniera più assoluta condotte contrarie a leggi, regolamenti, norme di vigilanza o comunque in violazione della regolamentazione interna e dei principi di sana e trasparente gestione dell'attività cui la società si ispira;
- informare il personale della società ed i collaboratori e *partners* esterni delle gravose sanzioni amministrative applicabili alla società nel caso di commissione di reati;
- garantire la prevenzione della commissione di illeciti, anche penali, nell'ambito della società mediante il continuo controllo di tutte le aree di attività a rischio e la formazione del personale alla corretta realizzazione dei loro compiti.

Sempre in attuazione di quanto previsto dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione, nel varare il presente Documento, ha istituito l'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV), con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne il continuo aggiornamento. L'OdV potrà usufruire di tutte le strutture e le funzioni aziendali esistenti e, in particolare, garantirà la pronta risposta ad eventuali future modifiche e/o integrazioni della legge, curando così un'adeguata elasticità del Modello, anche al fine di evitare un'eccessiva burocratizzazione ed onerosità del sistema.

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure nonché di attività di controllo, da svolgersi anche *ex ante*, volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione e la mappatura delle "aree di attività a rischio" e la loro conseguente proceduralizzazione, il presente Modello si

propone come finalità quelle di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Trentino trasporti S.p.A. nelle “aree di attività a rischio”, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della società;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Trentino trasporti S.p.A. in quanto – anche nell’ipotesi in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio – sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui Trentino trasporti S.p.A. intende attenersi nell’espletamento della propria attività aziendale;
- consentire alla società, grazie ad un’azione di monitoraggio continua sulle “aree di attività a rischio”, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- l’attività di sensibilizzazione e diffusione - a tutti i livelli aziendali – delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la mappatura delle “aree di attività a rischio” della società, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi reati;
- l’attribuzione all’OdV di specifici compiti di vigilanza sull’efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica e documentazione delle operazioni a rischio con la connessa rilevazione delle relative procedure in essere, nonché la verifica della completezza e le modalità di formalizzazione di queste ultime, così come meglio indicato nelle parti speciali;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
- l’aggiornamento delle funzioni e delle procedure aziendali a seguito di eventuali modifiche della normativa vigente;
- un adeguato sistema sanzionatorio.

2.2 Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse ipotesi di reato

Il presente Modello è costituito da una “Parte Generale” e da singole “Parti Speciali” predisposte per le diverse tipologie di reato contemplate nel decreto.

In particolare la “Parte Generale” è costituita da due sezioni: la sezione prima

volta ad illustrare le finalità ed i contenuti del d.lgs. 231/2001; la sezione seconda che costituisce il cuore del Modello e si riferisce ai suoi contenuti: dall'adozione del Modello alle sue modificazione e/o integrazioni, all'istituzione, alle caratteristiche ed al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, ai flussi informativi, all'attività di formazione ed informazione, al sistema disciplinare, all'aggiornamento del Modello.

La prima "Parte Speciale", denominata Parte Speciale "A", si riferisce alle tipologie specifiche di reati previste dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001, ossia i reati realizzabili nei confronti della Pubblica Amministrazione.

La seconda "Parte Speciale", denominata Parte Speciale "B", si riferisce alle tipologie specifiche di reati previste dall'art. 25 *ter* del d.lgs. 231/2001, ossia i c.d. reati societari.

La terza "Parte Speciale" denominata Parte Speciale "C" si riferisce alle tipologie specifiche di reati previsti dall'art. 25 *septies* del d.lgs. 231/2001, ossia i reati di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Al momento di approvazione del presente Modello, non essendosi riscontrate altre tipologie di reato fra quelle previste dal Decreto concretamente realizzabili nella Società, a vantaggio e/o nell'interesse della stessa, non sono state create ulteriori parti speciali, nel senso che per le ulteriori tipologie di reato non espressamente prese in considerazione nelle Parti Speciali "A", "B" e "C" non sono state riscontrate attività a rischio in relazione al contesto in cui Trentino trasporti S.p.A. è attualmente operante.

Successivamente, il Modello è stato oggetto di aggiornamento, a seguito dell'inserimento dei Reati Ambientali nel perimetro dei reati presupposto. Ciò ha dato luogo alla predisposizione di una quarta "Parte Speciale", denominata Parte Speciale "D", che si riferisce appunto alle tipologie specifiche di reati previsti dall'art. 25 *undecies* del d.lgs. 231/2001, ossia i reati ambientali. La Parte Speciale "D" ed il Modello, così aggiornato, sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Attesi gli obiettivi propri e la mission aziendale di Tt S.p.a., volta alla progettazione ed alla realizzazione di reti e di sistemi di trasporto in funzione della mobilità pubblica del Trentino, le fattispecie criminose ulteriori di cui al d.lgs. 231/2001 e non espressamente prese in considerazione nelle seguenti Parti Speciali appaiono difficilmente configurabili nell'esercizio dell'attività svolta dalla Società, alla quale dunque non appare in alcun modo ascrivibile alcuna responsabilità per i reati considerati.

In ogni caso i presidi posti nell'ambito delle seguenti Parti Speciali, nonché le procedure ed il sistema organizzativo esistenti, quali il Codice Etico, il sistema sanzionatorio, le procedure di controllo in ambito informatico, con particolare riferimento a quanto previsto dal "Regolamento informatico aziendale" hanno lo scopo di conseguire idonea prevenzione anche dei reati indicati negli artt. 25 *quater*, 25 *quinquies*, 25 *sexies* e 25 *octies* del Decreto.

È demandata al Consiglio di Amministrazione di Trentino trasporti S.p.A. l'eventuale integrazione del presente Modello in una successiva fase, mediante apposita delibera, con ulteriori Parti Speciali relative alle altre tipologie di reati che, per effetto di modifiche dell'attività aziendale o per effetto di ulteriori normative inserite o collegate all'ambito di applicazione del Decreto, dovessero risultare, in futuro, concretamente realizzabili nella società.

Il Modello si completa quindi con i documenti richiamati e rilevanti della Società, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, ai quali viene effettuato un rinvio recettizio anche se non fisicamente allegati:

- Codice Etico;
- Struttura organizzativa di Trentino trasporti S.p.A.
- Documento valutazione dei rischi
- Regolamento informatico aziendale
- Regolamento aziendale per la disciplina dei contratti e degli appalti
- Documentazione del Sistema di Gestione Ambientale di cui al Mod. PGA_00_01, così come di volta in volta revisionato.

Il Modello prevede, inoltre, che tutte le procedure aziendali relative alla aree a rischio siano raccolte in un "Manuale delle Procedure", la cui elaborazione ed implementazione è demandata alle singole funzioni responsabili dell'area cui esse ineriscono, sotto il coordinamento del Responsabile Internal Audit e del Servizio Formazione e Qualità.

2.3 Modifiche e integrazioni del Modello

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" ai sensi dell'art. 6, comma I, lett. a) del d.lgs. 231/2001, le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Trentino trasporti S.p.A.

Fra le modifiche di carattere sostanziale rientrano, a titolo esemplificativo:

- l'inserimento di ulteriori Parti Speciali;
- la soppressione di alcune parti del Modello;
- la modifica dei compiti dell'Organismo di Vigilanza;
- l'individuazione di un Organismo di Vigilanza diverso da quello attualmente previsto;
- l'aggiornamento del Modello a seguito della riorganizzazione della struttura aziendale.

È riconosciuta al Presidente del Consiglio di Amministrazione di Trentino trasporti S.p.A. la facoltà di apportare eventuali modifiche o integrazioni al presente documento:

- di carattere specifico, anche in relazione alle proposte avanzate dall'Organismo di Vigilanza circa il proprio ruolo di controllo, quali ad esempio:

- integrazioni delle aree di attività a rischio nelle Parti Speciali del Modello già approvate dal Consiglio di Amministrazione e definizione degli opportuni provvedimenti operativi;
- modifiche alla lista delle informazioni relative ad atti ufficiali che devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza.
- di carattere formale, quali, ad esempio, quelle che conseguono al mutamento di denominazione di alcune funzioni aziendali o all'accorpamento o separazione delle procedure previste nel Modello pur rimanendone invariati il contenuto nella sostanza.

È compito del Responsabile dell'Internal Audit, in collaborazione con i responsabili di divisione / servizio, curare la predisposizione della mappatura delle procedure aziendali esistenti, la verifica della completezza e della idonea formalizzazione delle stesse ovvero della necessità di una loro integrazione e, in generale, la coerenza della normativa interna con i principi del Modello.

2.4. Individuazione delle attività a rischio e definizione dei protocolli: metodologia di lavoro

Tenendo anche conto delle linee guida individuate da Asstra Associazione trasporti, si è provveduto ad individuare e ad identificare un Modello comunque rispondente alle concrete situazioni, ossia attività e strutture organizzative della società e perciò ai reali "rischi di reato" prospettabili in esse, avuto appunto riguardo a tutte le specificità di ogni settore di attività e ad ogni singola ipotesi di reato identificata dal d.lgs. 231/2001. Si è cioè "ritagliato" il Modello sulle concrete situazioni e strutture organizzative e quindi sui rischi di reato prospettabili in esse, avuto riguardo a tutte le loro specificità.

Il lavoro di realizzazione del Modello si è, quindi, sviluppato in diverse fasi, improntate ai principi fondamentali della documentazione e della verificabilità di tutte le attività, così da consentire la comprensione e la ricostruzione di tutta l'attività realizzata nonché la coerenza con i dettami del d.lgs. 231/2001.

1° fase: raccolta e analisi di tutta la documentazione essenziale

Si è innanzitutto proceduto a raccogliere tutta la documentazione ufficiale disponibile presso la società e relativa a:

- statuto della società;
- organigramma e funzionigramma;
- ordini di servizio;
- deleghe e procure;
- regolamenti operativi e procedure formalizzate;
- sistema sanzionatorio esistente;
- verifiche dell'*internal audit*;
- contrattualistica rilevante.

Tali documenti sono stati quindi esaminati, al fine di costituire una piattaforma

informativa della struttura e dell'operatività della società, nonché della ripartizione dei poteri e delle competenze.

II° fase: identificazione delle attività a rischio

Si è quindi proceduto alla individuazione di tutta l'attività della società. E' seguita un'analisi dettagliata di ciascuna singola attività specificamente intesa a verificare sia i precisi contenuti, le concrete modalità operative, la ripartizione delle competenze, sia la sussistenza o insussistenza di ciascuna delle ipotesi di reato indicate dalla legge.

Le aree a rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 sono state dunque identificate mediante interviste condotte da più soggetti, con diverse e specifiche competenze, al fine di consentire un esame congiunto di quanto esposto dagli intervistati individuati nei soggetti con le responsabilità e comunque le migliori conoscenze dell'operatività di ciascun singolo settore di attività.

III° fase: identificazione e analisi degli attuali presidi al rischio

Per le aree a rischio si è poi proceduto ad una ricognizione delle procedure operative e dei concreti controlli esistenti ed idonei a presidiare il rischio individuato.

IV° fase: gap analysis

La situazione di rischio e dei relativi presidi è stata confrontata con le esigenze e i requisiti imposti dal d.lgs. 231/2001 al fine di individuare le carenze del sistema esistente. Si è provveduto quindi, anche attraverso consultazioni con i soggetti responsabili della gestione delle attività a rischio non sufficientemente presidiate, ad identificare gli interventi che più efficacemente risultassero idonei a prevenire in concreto le identificate ipotesi di rischio, tenendo conto anche dell'esistenza di regole operative vigenti ovvero solo rispettate nella pratica operativa.

V° fase: definizione dei protocolli

Per ciascuna unità operativa in cui un'ipotesi di rischio sia stata ravvisata come sussistente, si è dunque definito un protocollo di decisione contenente la disciplina più idonea a governare il profilo rischio individuato: un insieme di regole, insomma, originato da una dettagliata analisi di ogni singola attività e del sistema di prevenzione del rischio.

I protocolli sono ispirati alla regola di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, onde sia possibile risalire alla motivazione che ha guidato la decisione.

Ciascuno di tali protocolli di decisione dovrà essere formalmente recepito da un ordine di servizio indirizzato alle unità operative di riferimento, rendendo quindi ufficiali ed obbligatorie le regole di condotta ivi contenute nei confronti di tutti coloro che si trovino a compiere l'attività nell'ambito della quale è stato individuato un rischio.

2.5 Destinatari

Come illustrato più sopra, il Modello è indirizzato a tutto il personale di Trentino trasporti S.p.A. che, in particolare, si trovi a svolgere le attività identificate a rischio.

Le disposizioni contenute nel Modello devono essere rispettate dagli amministratori, dai sindaci, dal personale dirigenziale che opera in nome e per conto della società e dai lavoratori subordinati, opportunamente formati e informati dei contenuti del Modello medesimo, secondo le modalità individuate al successivo punto 6. Tutti i soggetti destinatari saranno tenuti a rilasciare a Trentino trasporti S.p.A. una dichiarazione sottoscritta ove si attesti di aver preso visione del Modello e di accettare l'impegno ad osservarne le prescrizioni.

Al fine di garantire l'efficace ed effettiva prevenzione dei reati, il presente Modello è destinato anche ai collaboratori esterni, intesi sia come persone fisiche (consulenti, professionisti ecc.) sia come società che, mediante contratto, prestino la propria collaborazione a Trentino trasporti S.p.A. per la realizzazione delle proprie attività. Il rispetto del Modello è garantito mediante l'apposizione di una clausola contrattuale che obblighi il contraente diverso dalla Società ad attenersi ai principi del Modello nell'attività che riguarda l'impresa.

2.6 Modello e Codice Etico

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico, che viene contestualmente approvato con delibera dal Consiglio di Amministrazione di Trentino trasporti S.p.A. e che costituisce parte integrante e sostanziale del Modello, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione della disposizioni contenute nel d.lgs. 231/2001, una portata diversa rispetto al Codice Etico.

Sotto tale profilo, infatti:

- il Modello costituisce uno strumento con un ambito di applicazione e finalità specifici, in quanto mira a prevenire la commissione dei reati previsti nel d.lgs. 231/2001 e successive modificazioni e/o integrazioni (per i reati, cioè, che, anche se compiuti nell'interesse e/o a vantaggio della società, possono comportare una responsabilità amministrativa in capo alla stessa);
- il Codice Etico è un documento ufficiale che definisce con chiarezza e trasparenza l'insieme dei valori ai quali Trentino trasporti S.p.A. si ispira per raggiungere i propri obiettivi, valori che gli amministratori ed i dipendenti si impegnano ad osservare ed a far osservare, nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità, ed a cui i fornitori ed i soggetti terzi che hanno

rapporti contrattuali con Trentino trasporti S.p.A., la Pubblica Amministrazione dovranno parimenti uniformarsi. A tal fine il Codice Etico mira a raccomandare, promuovere e/o vietare il compimento di determinati comportamenti - in particolar modo da parte dei propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori - per il rispetto dei suddetti principi generali, integrando il comportamento che i destinatari dello stesso sono tenuti ad osservare in virtù delle normative, civili e penali, vigenti, nonché degli eventuali obblighi previsti dalla applicabile contrattazione collettiva ed individuale. Il Codice Etico, che viene adottato con delibera del CdA unitamente all'adozione del presente Modello, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 Struttura e composizione dell'organismo di vigilanza

L'esenzione dalla responsabilità amministrativa come disciplinata dall'art. 6, comma 1, d.lgs. 231/2001 prevede l'istituzione di un organo (od organismo a seconda della composizione monosoggettiva o plurisoggettiva) *interno* all'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

In relazione all'identificazione dell'organismo di vigilanza e all'esigenza di efficacemente attuare il Modello, Trentino trasporti S.p.A. ha deciso di nominare un Organismo di Vigilanza e singoli Responsabili di Unità Organizzative secondo i principi di seguito indicati.

In particolare si è ritenuto conforme al dettato normativo - che richiede una struttura interna all'ente -, alla lettura che dello stesso viene indicata da Asstra Associazione trasporti, ed alla complessità aziendale di Trentino trasporti S.p.A. decidere di qualificare l'OdV come una "funzione", espressamente istituita dal Consiglio d'Amministrazione e dotata di elevata ed effettiva indipendenza rispetto alla gerarchia sociale.

L'OdV viene, pertanto, configurato, all'interno dell'organigramma, nella più elevata posizione di staff, in modo tale da consentire un rapporto diretto, su base continuativa, verso il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, periodicamente, verso l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, dei risultati dell'attività, delle eventuali criticità emerse e degli eventuali interventi correttivi o migliorativi al Modello, secondo le modalità enunciate al punto 3.3.

L'Organismo di Vigilanza ha natura collegiale ed è così composto: un membro del Consiglio di Amministrazione non esecutivo, un Presidente e un terzo componente nominati tra soggetti esterni alla Società.

L'istituzione dell' Organismo di Vigilanza e la nomina dei suoi componenti è di competenza del Consiglio di Amministrazione, che provvederà con apposita delibera.

L'Organismo di Vigilanza ha una durata in carica corrispondente alla durata in carica del Consiglio di Amministrazione che ha provveduto alla sua elezione ed i suoi componenti scadono dall'incarico alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica degli amministratori. In ogni caso, la cessazione della carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui è stato ricostituito l'Organismo di Vigilanza.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono rieleggibili.

I componenti dell'OdV possono essere revocati, con delibera del Consiglio di Amministrazione, solo per giusta causa.

In caso di necessità di sostituzione, per qualsiasi causa, di un componente dell'OdV, provvederà il Consiglio di Amministrazione con apposita delibera. Il nuovo membro resterà in carica sino alla scadenza naturale dell'organismo di Vigilanza. Se viene meno la maggioranza dei componenti dell'Organismo, il Consiglio di Amministrazione provvederà a nominare un nuovo Organismo di Vigilanza.

L'OdV provvede direttamente a dotarsi di un regolamento per il suo funzionamento interno e, in particolare, per assicurare quella continuità di azione richiesta dal d.lgs 231/2001 come requisito indispensabile per l'efficacia e l'efficienza del Modello.

Il regolamento dovrà prevedere necessariamente che l'Organismo si riunisca almeno ogni tre mesi e che delle riunioni debba redigersi apposito verbale da sottoscrivere da parte dei membri dell'organismo stesso.

Ai fini di un pieno ed autonomo adempimento dei propri compiti, all'OdV è assegnato un *budget* annuo adeguato, stabilito con delibera dal Consiglio di Amministrazione, del quale l'OdV potrà disporre in piena autonomia per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti.

L'indennità di carica per i membri dell'OdV verrà stabilita con delibera del Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina.

Contestualmente alla nomina dell'OdV, Trentino Trasporti S.p.A. ha deciso di istituire i *Responsabili Unità Organizzative* con il compito di effettuare, su base continuativa, verifiche sul rispetto del Modello e sull'adeguatezza dello stesso.

Tali soggetti verranno espressamente individuati, con delibera del Consiglio di Amministrazione, tra le persone che, in funzione della responsabilità gestionale-operativa di uno o più Servizi, siano funzionalmente in grado di sovrintendere i processi aziendali nei settori di attività nel quale sono state riconosciute

sussistenti ipotesi di rischio di commissione dei reati individuati dalla legge.

L'istituzione dei *Responsabili Unità Organizzative* resta a garanzia di una più concreta, e perciò efficace, possibilità di attuazione del Modello, costituendo gli stessi un effettivo anello di congiunzione, operativo ed informativo, tra l'OdV ed i concreti Servizi nell'ambito dei quali sono stati individuati profili di rischio.

La presenza dei *Responsabili Unità Organizzative* appare costituire la miglior possibilità di adempimento dell'obbligo di efficacemente attuare il Modello, dal momento che gli stessi sono i soggetti che meglio possono consentire un effettivo ausilio ai fini dell'adempimento dell'obbligo di vigilanza, atteso che meglio di chiunque altro conoscono l'operatività concreta ed il funzionamento delle attività individuate nelle aree a rischio da loro presidiate.

Ciascun *Responsabile Unità Organizzativa* è quindi obbligato a riferire funzionalmente all'OdV, secondo le modalità minime di cui al successivo punto 4 e di quelle ulteriori che l'OdV riterrà opportune in sede di redazione del regolamento di funzionamento interno.

Tale obbligo risulta necessario al fine di meglio consentire all'OdV stesso il rispetto e l'adempimento dei propri obblighi di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello ed in ordine alle esigenze di adeguamento dello stesso.

3.1.1. Requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza

In relazione ai requisiti soggettivi, non potranno essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza:

- a. coloro che versino in una delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2832 c.c. per gli amministratori, cioè coloro che siano interdetti, inabilitati, falliti, che abbiano riportato condanne a pene che importino l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, e per i sindaci;
- b. il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori e dei sindaci della Società e dei revisori incaricati dalla società di revisione; gli amministratori, i sindaci, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori e dei sindaci delle società controllate da Trentino trasporti S.p.A.;
- c. coloro che sono legati a Trentino trasporti S.p.A. o alle società dalla stessa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di

consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o personale che ne possano compromettere l'indipendenza;

- d. coloro che abbiano rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate., anche con provvedimento non definitivo (compresa la sentenza emessa ai sensi dell'art. 63 del Decreto) le sanzioni previste dall'art. 9 del medesimo Decreto, per illeciti commessi durante la loro carica;
- e. coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, o con sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., o con decreto penale di condanna, per uno dei reati tra quelli a cui è applicabile il D.Lgs. 231/2001.

Per quanto riguarda il requisito della professionalità, i componenti dell'OdV, e in particolare il Presidente esterno, devono essere scelti tra esperti (quali, ad esempio, docenti o liberi professionisti) in materie giuridiche, economiche, finanziarie o comunque tra soggetti in possesso di competenze specialistiche adeguate alle funzioni, derivanti ad esempio, dall'aver svolto per un congruo periodo di tempo attività professionali in materie attinenti al settore nel quale opera la Società e/o dall'aver una adeguata conoscenza dell'organizzazione e dei principali processi aziendali. In particolare, i membri dell'OdV devono possedere capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale.

3.1.2. Verifica dei requisiti

L'Organismo di Vigilanza verifica, entro 30 giorni dalla nomina, la sussistenza, in capo ai propri componenti, dei requisiti soggettivi sopra individuati, in base alla disciplina legale e regolamentare e, per quelli ulteriori, sulla base di una dichiarazione resa dai singoli interessati, comunicando l'esito di tale verifica al Consiglio di Amministrazione.

3.1.3. Cause di decadenza

I componenti dell'Organismo di Vigilanza, successivamente alla loro nomina, decadono da tale carica qualora:

- se Consigliere di Amministrazione o Sindaco della Società, incorra nella revoca o decadenza da tale carica, anche in conseguenza del venir meno dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza prescritti dalla legge o dallo Statuto;

- dopo la nomina, si accerti che hanno rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate, anche con provvedimento non definitivo (compresa la sentenza emessa ai sensi dell'art. 63 del Decreto) le sanzioni previste dall'art. 9 del medesimo Decreto, per illeciti commessi durante la loro carica;
- siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, o con sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., o con decreto penale di condanna, per uno dei reati tra quelli a cui è applicabile il D.Lgs. 231/2001.

I membri dell'OdV devono comunicare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, sotto la loro piena responsabilità, il sopravvenire di una delle cause sopra elencate di decadenza.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche in tutti gli ulteriori casi in cui venga direttamente a conoscenza del verificarsi di una causa di decadenza, fermi gli eventuali provvedimenti da assumersi ai sensi di legge e di Statuto in relazione al membro che ricopre la carica di Consigliere o di Sindaco, convoca senza indugio il Consiglio di Amministrazione affinché proceda alla dichiarazione di decadenza dell'interessato dalla carica di componente dell'OdV ed alla sua sostituzione.

3.2 Definizione delle funzioni e dei poteri dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'OdV sono espressamente definiti dal d.lgs. 231/2001 al suo art. 6, comma 1, lett. b) come segue:

- vigilare su funzionamento e osservanza del modello;
- curarne l'aggiornamento.

In adempimento al primo di tali compiti, all'OdV sono affidate le seguenti attività:

- vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari, appositamente individuati nelle singole Parti Speciali in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate nel d.lgs 231/2001;
- effettuare verifiche sulle attività od operazioni individuate nelle aree a rischio, coordinandole con quelle riconosciute e affidate ai Responsabili di Unità Organizzative, al fine di valutare l'osservanza e il funzionamento del Modello;

- esaminare le relazioni semestrali dei Responsabili di Unità Organizzative, al fine di individuare possibili carenze nel funzionamento del Modello e/o possibili violazioni dello stesso;
- elaborare ed implementare un programma di verifiche sull'effettiva applicazione delle procedure aziendali di controllo nelle aree di attività a rischio e sulla loro efficacia, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta comunque demandata al *management* operativo e forma parte integrante del processo aziendale;
- vigilare sul sistema di deleghe, al fine di garantire la coerenza tra i poteri conferiti e le attività in concreto espletate;
- coordinarsi con i Responsabili di Unità Organizzative, anche attraverso apposite riunioni, per il migliore monitoraggio della attività nelle aree a rischio. A tal fine l'OdV viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio e ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, nel rispetto delle normative vigenti. All'OdV devono essere inoltre segnalate da parte del *management* eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre la società al rischio di reato;
- coordinarsi con il Servizio Formazione e Qualità per gli aspetti attinenti alla promozione di idonee iniziative volte alla diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, alla formazione del personale, ai provvedimenti disciplinari;
- coordinarsi con i Responsabili di Unità Organizzative per assicurare la predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- valutare le segnalazioni di possibili violazioni e/o inosservanze del Modello;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello.

Quanto al compito dell'OdV di curare l'aggiornamento del modello, tale funzione si traduce nelle seguenti attività:

- verificare su base periodica le attività di tutte le Unità Organizzative, al fine di garantire la corretta individuazione delle attività a rischio e la loro eventuale integrazione, a tal fine potendosi avvalere delle informazioni e della collaborazione da parte dei Responsabili di Unità Organizzative;
- verificare che ogni parte che concorre a realizzare il Modello sia e resti rispondente e adeguata alle esigenze del Modello come individuate dalla legge, a tal fine potendosi avvalere delle informazioni e della collaborazione

da parte dei Responsabili di Unità Organizzative;

- curare l'aggiornamento della "mappatura delle aree di rischio", che individua le potenziali aree di attività a rischio nell'ambito delle quali è ipotizzabile la commissione dei reati previsti nel Decreto;
- valutare, unitamente ai Responsabili di Unità Organizzative, le iniziative anche operative da assumere necessarie all'aggiornamento del Modello;
- proporre al Consiglio di Amministrazione, sulla base dell'attività svolta, le modifiche al Modello, rese necessarie da significative violazioni delle prescrizioni, da mutamenti nell'organizzazione o nell'attività, da interventi legislativi che ne richiedano l'adeguamento o dall'effettiva commissione di reati;
- verificare l'effettività e la funzionalità delle modifiche del Modello adottate dal Consiglio di Amministrazione.

Per l'espletamento di questi compiti, l'OdV, nell'esercizio dei propri poteri ed in perfetta autonomia, provvederà direttamente ai seguenti incumbenti:

:

- predisporre il piano annuale delle verifiche su adeguatezza e funzionamento del Modello;
- disciplinare l'attività di verifica dei Responsabili di Unità Organizzative e il suo coordinamento con le attività dell'OdV;
- predisporre misure idonee ai fini di mantenere aggiornata la mappatura delle aree a rischio, secondo le modalità e i principi seguiti nell'adozione del presente Modello e individuati anche dai Responsabili di Unità Organizzative;
- disciplinare le modalità di comunicazione sull'evoluzione delle attività nelle aree a rischio da parte dei soggetti responsabili di siffatte aree;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti per il rispetto del Modello, curando anche il loro aggiornamento e l'effettività della trasmissione delle informazioni richieste.

Nell'esercizio degli specifici compiti ad esso assegnati, e per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, l'OdV potrà disporre in qualsiasi momento:

- atti di ispezione;
- atti di controllo;
- accesso ad atti aziendali riservati e non;
- accesso ad informazioni o dati;

- accesso a procedure;
- accesso a dati contabili;
- accesso ad ogni altro dato, atto o informazione ritenuti utili.

Nel caso in cui venga opposto un motivato diniego all'accesso agli atti, l'OdV redige, qualora non concordi con la motivazione opposta, un rapporto da trasmettere al Consiglio di Amministrazione.

Tutte le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte nell'espletamento dei compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite a cura dell'OdV, avendo cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla *privacy*.

Per adempiere ai propri compiti l'OdV si avvarrà, in materia di controlli, dell'apposita struttura di Internal Audit, nonché, per le altre competenze, dell'eventuale collaborazione degli altri servizi. In ogni caso potrà ricorrere anche a consulenti esterni.

3.3 Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi societari

L'Organismo di Vigilanza ha due linee di reporting:

- la prima, su base continuativa, direttamente con il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- la seconda, su base periodica annuale, nei confronti dell'intero Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale.

La presenza dei suddetti rapporti di carattere funzionale, con organismi di vertice privi di compiti operativi e quindi svincolati da attività gestionali, costituisce un fattore in grado di assicurare che l'incarico venga espletato dall'OdV con le maggiori garanzie di indipendenza.

In particolare, in sede di approvazione del bilancio, l'OdV riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale:

- lo stato di fatto sull'attuazione del Modello, con particolare riferimento agli esiti dell'attività di vigilanza espletata durante l'anno ed agli interventi opportuni per l'implementazione del Modello, mediante una relazione scritta;
- il piano annuale delle verifiche predisposto per l'anno successivo.

L'OdV potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione ogni volta che ritenga opportuno un esame o un intervento del suddetto organo in materie inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, l'OdV ha inoltre la possibilità, al fine di un pieno e corretto esercizio dei suoi poteri, di chiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai Responsabili di Unità Organizzative.

L'OdV potrà, a sua volta, essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione e dagli altri organi societari per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento ed al rispetto del Modello.

L'OdV, inoltre, avrà incontri periodici, almeno trimestrali, con il Responsabile dell'Internal Audit per un reciproco scambio di informazioni sugli argomenti di comune interesse.

3.4. Verifiche periodiche

Sono previsti due tipi di verifiche da parte dell'OdV, avvalendosi del supporto dei Responsabili Unità Organizzative:

2. Verifiche sugli atti: periodicamente si procederà ad una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi da Trentino trasporti S.p.A. in relazione ad aree afferenti attività a rischio;
3. Verifiche delle procedure: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del Modello con le modalità stabilite dall'OdV. Inoltre sarà intrapresa una *review* di tutte le segnalazioni pervenute all'OdV nel corso dell'anno, delle azioni poste in essere dall'OdV e dai Responsabili di Unità Organizzative, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal d.lgs. 231/2001, con interviste a campione.

All'esito della verifica verrà stipulato un rapporto da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, in concomitanza con il rapporto annuale predisposto dall'OdV, che evidenzierà le possibili manchevolezze e suggerisca le opportune azioni da intraprendere.

4 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, il d.lgs. 231/2001 enuncia anche l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'OdV.

Sono stati pertanto istituiti i seguenti obblighi:

- a) Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, oltre alla documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi e attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

In particolare, valgono le seguenti prescrizioni:

- l'obbligo di informativa grava, in genere, su tutti i dipendenti, organi sociali, collaboratori, professionisti e consulenti di Trentino trasporti S.p.A., che vengano in possesso di notizie inerenti alla commissione di reati di cui al Decreto o a comportamenti costituenti violazioni delle prescrizioni del Modello;
- i dipendenti hanno il dovere di trasmettere all'OdV le eventuali segnalazioni di comportamenti di cui al punto precedente, senza autorizzazione dei diretti superiori gerarchici;
- i dipendenti con la qualifica di dirigente hanno l'obbligo di segnalare all'OdV eventuali violazioni poste in essere da dipendenti, collaboratori, professionisti, consulenti, di cui essi siano venuti a conoscenza;
- gli organi sociali tengono informato l'OdV di ogni evento o fatto rilevante per il rispetto ed il funzionamento del Modello;
- è prevista l'istituzione di un "canale di comunicazione interna" con una duplice funzione: quella di facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni e quella di risolvere velocemente casi dubbi;
- l'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, convocando, quando lo ritenga opportuno, l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna; l'OdV potrà procedere a tutti gli accertamenti e le indagini che ritenga necessarie ad appurare il fatto segnalato;
- le segnalazioni dovranno essere in forma scritta e non anonima ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- fermo restando il divieto di segnalazioni anonime, l'OdV potrà comunque valutare l'opportunità di procedere ad indagini risultanti da segnalazioni anonime, sempre che vi siano riferimenti sufficientemente specifici per effettuare gli accertamenti del caso.

È istituito inoltre un obbligo di riporto funzionale a carico dei *Responsabili Unità Organizzative*. In particolare, i Responsabili devono riportare all'OdV:

- semestralmente sull'attività svolta (controlli effettuati, modifiche suggerite a seguito di variazioni dell'attività o delle procedure operative, segnalazioni di

eventuali nuove attività o modalità idonee a realizzare ipotesi di reato previste dal d.lgs. 231/2001), mediante una relazione scritta;

- tempestivamente in caso di gravi anomalie nel funzionamento del Modello o di violazioni di prescrizioni dello stesso.

b) Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni anche ufficiose di cui al punto precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV le informative concernenti:

- i provvedimenti e /o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dagli amministratori, dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- i rapporti predisposti dai Responsabili dei Servizi nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi o omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- i rapporti periodici sull'attività di controllo effettuata dall'Internal Audit;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- prospetti riepilogativi degli appalti affidati a seguito di gare a livello nazionale ed europeo, ovvero a trattativa privata;
- prospetti riepilogativi relativi ai contratti conclusi con la procedura delle spese in economia.

Periodicamente, se necessario, l'OdV propone al Presidente del Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche della lista così come sopra indicata.

c) Sistema delle deleghe

All'OdV deve essere obbligatoriamente comunicato, a cura della Segreteria di Presidenza, il sistema delle deleghe adottato dalla società ed ogni sua eventuale modificazione.

5. SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 Principi generali

La definizione di un sistema disciplinare idoneo ad irrogare sanzioni, commisurate alla violazione e dotate di deterrenza, applicabili in caso di violazione della regole di cui al presente Modello, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso. La definizione di tale sistema sanzionatorio costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, comma II, lett. e) del d.lgs 231/2001, un requisito essenziale del Modello stesso ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità dell'ente.

L'applicazione del sistema disciplinare presuppone la semplice violazione delle disposizioni del Modello; pertanto esso verrà azionato indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale, eventualmente attivato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Il sistema disciplinare è diretto a sanzionare tutte le infrazioni al Modello, dalla più lieve alla più grave, mediante un sistema di gradualità della sanzione e nel rispetto del principio di proporzionalità tra la mancanza rilevata e la sanzione comminata.

Il potere disciplinare di cui al d.lgs. 231/2001 è esercitato secondo le procedure e le modalità previste dal vigente sistema disciplinare, su segnalazione dell'OdV. L'OdV in particolare, dovrà provvedere alla segnalazione all'organo competente, per gli opportuni provvedimenti, di quelle violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società.

In particolare, Trentino trasporti S.p.A. si avvale di un sistema disciplinare che è diversamente strutturato a seconda dei soggetti destinatari e che individua esattamente le sanzioni disciplinari da adottarsi nei confronti dei soggetti destinatari per il caso di violazioni, infrazioni, elusioni, imperfette o parziali applicazioni delle prescrizioni contenute nel Modello, nel rispetto delle procedure e di quanto previsto dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva.

Ai fini dell'applicazione del provvedimento sanzionatorio, saranno presi in considerazione i seguenti aspetti:

- l'intenzionalità del comportamento;
- il grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- il comportamento complessivo del dipendente, anche in relazione a eventuali precedenti disciplinari di portata simile;
- le mansioni svolte dal lavoratore e la posizione dello stesso ricoperta;
- il coinvolgimento di altre persone;

- la rilevanza o meno esterna in termini di conseguenze negative per la Società del comportamento illecito.

5.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei loro riguardi, trova applicazione il R.D. n. 148/31 All. A, artt. 37 e ss., che descrive i comportamenti sanzionati, a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate, e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi in base alla loro gravità.

Il Modello realizza, pertanto, un necessario riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previsti dall'apparato sanzionatorio di cui sopra, al fine di ricondurre le eventuali violazioni del Modello stesso nelle fattispecie già previste dalle predette disposizioni.

Trentino trasporti S.p.A., al fine di effettuare un collegamento diretto tra il sistema disciplinare vigente e quello introdotto ai sensi del d.lgs 231/2001, provvederà con apposito ordine di servizio a comunicare che le inosservanze o violazioni di quanto stabilito nel Modello e nei successivi stati di aggiornamento saranno qualificate, a tutti gli effetti, quali illeciti disciplinari, con la loro conseguente sanzionabilità.

In particolare, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel Modello, in proporzione alla gravità delle infrazioni verranno applicate le sanzioni qui di seguito indicate:

a) Censura:

- lieve inosservanza di quanto stabilito dalle procedure interne previste dal Modello o adozione di un comportamento negligente non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;
- tolleranza o omessa segnalazione, da parte dei preposti, di lievi irregolarità commesse da altri appartenenti al Personale.

b) Multa:

- mancanze punibili con la censura ma che, per conseguenze specifiche o per recidiva, abbiano una maggiore rilevanza (violazione reiterata delle procedure interne previste dal Modello o adozione ripetuta di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso);

- omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di irregolarità non gravi commesse da altri appartenenti al Personale;
- ripetuta omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di irregolarità lievi commesse da altri appartenenti al Personale.

c) *Sospensione dal servizio per un periodo non superiore a 20 giorni o proroga del termine per l'aumento di stipendio:*

- inosservanza delle procedure interne previste dal Modello o negligenze rispetto alle prescrizioni del Modello che abbiano arrecato danno a Trentino trasporti S.p.A. o l'abbiano esposta ad una situazione oggettiva di pericolo o da determinare per essa riflessi negativi;
- omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità commesse da altri appartenenti al Personale che siano tali da arrecare danno a Trentino trasporti s.p.A. o da esporla ad una situazione oggettiva di pericolo o da determinare per essa riflessi negativi.

d) *Retrocessione:*

- violazione delle prescrizioni del Modello con un comportamento tale da configurare un' ipotesi di reato sanzionato dal d. lgs. 231/2001.

e) *Destituzione:*

- comportamento in palese violazione delle prescrizioni del Modello e inequivocabilmente diretto alla commissione di un reato previsto dal d.lgs. 231/2001, tale da comportare la possibile applicazione a carico di Trentino trasporti S.p.A. delle sanzioni previste dal d.lgs. 231/2001, riconducibile a mancanze di gravità tale da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro e da non consentire comunque la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto stesso. E fatta salva la facoltà di applicazione dell'art. 46 all. A R.D. 148/1931 in materia di misura cautelare.

5.3 Sanzioni per i lavoratori dipendenti a tempo determinato

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti a tempo determinato in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei loro riguardi, trova applicazione l'art. 14 delle disposizioni integrative dell'all. A) all'Accordo Nazionale 27.11.2000, che descrive i comportamenti sanzionati, a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate, e le sanzioni in concreto previste per la

commissione dei fatti stessi in base alla loro gravità.

Il Modello realizza, pertanto, un necessario riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previsti dall'apparato sanzionatorio di cui sopra, al fine di ricondurre le eventuali violazioni del Modello stesso nelle fattispecie già previste dalle predette disposizioni.

Trentino trasporti S.p.A., al fine di effettuare un collegamento diretto tra il sistema disciplinare vigente e quello introdotto ai sensi del d.lgs 231/2001, provvederà con apposito ordine di servizio a comunicare che le inosservanze o violazioni di quanto stabilito nel Modello e nei successivi stati di aggiornamento saranno qualificate, a tutti gli effetti, quali illeciti disciplinari, con la loro conseguente sanzionabilità.

In particolare, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel Modello, in proporzione alla gravità delle infrazioni verranno applicate le sanzioni qui di seguito indicate:

a) *Biasimo inflitto verbalmente:*

- lieve inosservanza di quanto stabilito dalle procedure interne previste dal Modello;

b) *Biasimo inflitto per iscritto:*

- nei casi di recidiva delle inosservanze di cui al punto a);
- tolleranza o omessa segnalazione, da parte dei preposti, di lievi irregolarità commesse da altri appartenenti al Personale.

c) *Multa:*

- mancanze punibili con il biasimo inflitto per iscritto ma che, per conseguenze specifiche o per recidiva, abbiano una maggiore rilevanza (violazione reiterata delle procedure interne previste dal Modello o adozione ripetuta di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso);
- omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di irregolarità non gravi commesse da altri appartenenti al Personale;
- ripetuta omessa segnalazione o tolleranza, da parte dei preposti, di irregolarità lievi commesse da altri appartenenti al Personale.

d) *Sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un periodo non superiore a 10 giorni:*

- inosservanza delle procedure interne previste dal Modello o negligenze rispetto alle prescrizioni del Modello che abbiano arrecato danno a Trentino

trasporti S.p.A. o l'abbiano esposta ad una situazione oggettiva di pericolo o da determinare per essa riflessi negativi;

- omessa segnalazione o tolleranza di gravi irregolarità commesse da altri appartenenti al Personale che siano tali da arrecare danno a Trentino trasporti s.p.A. o da esporla ad una situazione oggettiva di pericolo o da determinare per essa riflessi negativi.

e) *Licenziamento senza preavviso*

- comportamento in palese violazione delle prescrizioni del Modello e inequivocabilmente diretto alla commissione di un reato previsto dal d.lgs. 231/2001, tale da comportare la possibile applicazione a carico di Trentino trasporti S.p.A. delle sanzioni previste dal d.lgs. 231/2001, riconducibile a mancanze di gravità tale da far venire meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro e da non consentire comunque la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto stesso.

5.4 Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si procederà al deferimento degli stessi al Consiglio di Amministrazione per l'applicazione dei provvedimenti più idonei in conformità a quanto normativamente previsto, fino al licenziamento per giusta causa senza preavviso nei casi più gravi.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dirigente, all'eventuale esistenza di procedimenti disciplinari a carico, all'intenzionalità del comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui Trentino trasporti S.p.A. può ragionevolmente ritenersi esposta, ai sensi del d.lgs. 231/2001, a seguito della condotta censurata.

Trentino trasporti S.p.A. provvederà, con lettera integrativa della regolamentazione del rapporto individuale di competenza del Consiglio di Amministrazione e sottoscritta per accettazione, ad esplicitare gli inadempimenti ritenuti rilevanti per l'adozione delle sanzioni disciplinari.

5.5 Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci

In caso di inadempienza, l'Organismo di Vigilanza informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Modello e nelle Procedure da esso richiamate, o delle previsioni del Codice Etico, è sanzionato, a seconda della gravità della infrazione e in considerazione della particolare natura del rapporto, con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) diffida al puntuale rispetto delle previsioni ed eventuale revoca degli

incarichi con conseguente decurtazione degli emolumenti, da parte del Consiglio di Amministrazione;

- b) decurtazione degli emolumenti ed eventuale provvedimento di revoca di cui all'art. 2383 C.C., da parte dell'Assemblea.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari sopra citate, non esclude la facoltà della Società di promuovere ex art. 2393 C.C. l'azione di responsabilità. Ove la violazione sia commessa dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione l'Organismo di Vigilanza ne informerà il Collegio Sindacale e l'Assemblea dei soci per l'adozione dei provvedimenti opportuni.

5.6 Misure nei confronti di Collaboratori esterni, Professionisti, Consulenti e Partner commerciali

Ai fini di una piena e perfetta efficacia preventiva del Modello, rispetto ai reati indicati dal d.lgs. 231/2001, sono istituite previsioni a valere a disciplina anche nei rapporti con i collaboratori esterni, professionisti, consulenti e *partner* commerciali.

Segnatamente, nei contratti stipulati tra Trentino trasporti S.p.A. e tali soggetti dovranno essere inserite specifiche clausole risolutive espresse che prevedano la risoluzione del rapporto contrattuale qualora le controparti tengano comportamenti in contrasto con le linee di condotta indicate nel Modello e tali da comportare il rischio di commissione dei reati indicati dal d.lgs. 231/2001, salvo ed impregiudicato comunque il diritto di Trentino trasporti S.p.A. di chiedere il risarcimento del danno, qualora la condotta della controparte sia tale da determinare un danno a carico della società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

A tal fine l'OdV concorda con le specifiche funzioni aziendali le opportune modifiche alla modulistica contrattuale e l'aggiornamento della stessa.

6. DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE

6.1 Diffusione del Modello

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di Trentino trasporti S.p.A. garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute sia nei confronti dei dipendenti che dei collaboratori esterni. Tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali, già presenti in azienda o da inserire. Il livello di informazione e formazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse stesse nelle aree di attività a rischio.

Le modalità di comunicazione del Modello devono essere tali da garantirne la

piena pubblicità, al fine di assicurare che i destinatari siano a conoscenza delle procedure che devono seguire per adempiere correttamente alle loro mansioni.

Secondo quanto disposto dalle linee guida Asstra, l'informazione deve essere completa, tempestiva, accurata, accessibile e continua.

A tal fine l'adozione del Modello è comunicata ai dipendenti ed ai collaboratori al momento dell'adozione stessa.

Il Modello verrà permanentemente inserito sul portale e sull'intranet aziendale, dandone idonea comunicazione al personale e preannunciando al contempo specifici corsi di formazione al riguardo.

6.2 Formazione del personale

Per garantire l'effettiva conoscenza del Modello e delle procedure che devono essere seguite per adempiere correttamente alle proprie mansioni, sono altresì previste specifiche attività formative rivolte al personale di Trentino trasporti S.p.A..

Oltre alla diffusione del Modello sul sito intranet aziendale, vengono previste le seguenti attività:

- Uno specifico corso rivolto a tutti i Responsabili Unità Organizzative, nel quale vengono illustrati i contenuti della legge, viene approfondito il Modello adottato da Trentino trasporti S.p.A., vengono identificate le responsabilità ed i reati rilevanti per il d.lgs. 231/2001. Inoltre i Responsabili delle Unità Organizzative vengono messi in grado di gestire una prima informativa sull'argomento, da rivolgere a tutto il restante personale.
- Un modulo formativo obbligatorio rivolto alle restanti risorse con i medesimi contenuti citati nel punto precedente. Trascorso il termine previsto per la fruizione del modulo formativo, si procederà ad una verifica per invitare coloro che non avessero completato la formazione a provvedervi. A comprova dell'avvenuto completamento del corso verrà conservata, a cura dell'Ufficio del Personale, l'auto-certificazione rilasciata dai dipendenti.
- Un'area dedicata sull'intranet aziendale ove vengono pubblicati i documenti rilevanti relativi al d.lgs. 231/2001.
- Particolare attenzione viene dedicata alla formazione dei neo-assunti e di coloro che stipulano per la prima volta un contratto di collaborazione con Trentino trasporti S.p.A. A tali soggetti viene consegnato un set informativo, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza. Il set informativo dovrà contenere, oltre ai documenti di regola consegnati al neo-assunto o al neo-collaboratore, il Codice Etico, il Modello di Organizzazione ed

il d.lgs. n. 231/2001. Tali soggetti saranno tenuti a rilasciare a Trentino trasporti S.p.A. una dichiarazione sottoscritta ove si attesti la ricezione del set informativo, nonché l'integrale conoscenza dei documenti allegati e l'impegno ad osservarne le prescrizioni.